

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-7356 del 27/12/2025 |
| Oggetto | D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 c.15 - D.M. n.127/2024. Ditta: PETROLTECNICA SPA con Sede legale in Comune di CORIANO - RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-4713 del 30.08.2024, relativa alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT008, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9, D14) e recupero (R5, R12) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006; |
| Proposta | n. PDET-AMB-2025-7648 del 24/12/2025 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini |
| Dirigente adottante | Faranghis Maria Khadivi |

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 c.15 - D.M. n.127/2024. Ditta: PETROLTECNICA SPA con Sede legale in Comune di CORIANO - RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell’Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-4713 del 30.08.2024, relativa alla gestione dell’impianto mobile denominato MOBPTT008, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D9, D14) e recupero (R5, R12) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006;

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152* e smi recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale del 28 giugno 2024, n.127* che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell’art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- la *Legge del 07 aprile 2014, n.56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce alla Regione, ove l'interessato ha la sede legale, la competenza in merito all'Autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le Autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- l'art.184-ter, comma 3-septies, del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

RICHIAMATI:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998* che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022 n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13/10/2003 n.1991*, recante

direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega all'assunzione dei provvedimenti finali di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di impianti di rifiuti ex art. 208, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE (prot. n. 189759 del 27/10/2025)
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta PETROLTECNICA SPA, avente sede legale in comune di Coriano, via Rovereta 32, risulta titolare di Autorizzazione rilasciata ex art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4713 del 30.08.2024, avente scadenza al 30.08.2034, per la gestione dell'impianto mobile MOBPTT008 finalizzato all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9, D14) e recupero (R5, R12) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006;

TENUTO CONTO che la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, da prestarsi in adempimento al punto 2 della DET-AMB-2024-4713, a tutt'oggi non è stata presentata e pertanto, così come disposto al punto 4 dello stesso Provvedimento, l'efficacia dell'autorizzazione continua a rimanere sospesa;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato* dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti potevano comunque continuare ad essere gestiti, nel rispetto dell'Autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta PETROLTECNICA SPA in data 25.03.2025 (PG/2025/55885), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2024-4713 mediante adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. 127/2024, ancorché volta a mantenere l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle condizioni e criteri individuati agli allegati da C1 a C13 del suddetto provvedimento;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

| | ELABORATI | data acquisizione |
|---|--|-------------------|
| 1 | Relazione descrittiva protocollo di gestione end of waste ai sensi del | 25.03.2025 |

| | | |
|---|---|------------|
| | comma 2 art.184-ter d.lgs.152/2006 | |
| 2 | Relazione descrittiva protocollo di gestione end of waste ai sensi del comma 3 art.184-ter d.lgs.152/2006 | 25.03.2025 |
| 3 | Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti | 25.03.2025 |

RILEVATO che, nella sopracitata domanda, la ditta indica che:

- l'adeguamento ai sensi del D.M. n.127/2024, ha lo scopo di inquadrare la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 per la sola linea 1 dell'impianto mobile costituita da vagliatura e triturazione a secco, e riguarda esclusivamente l'attività di trattamento R5 dei rifiuti identificati con codici EER 010408, 010409, 010413, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 191209;
- i rifiuti con codice EER 170504 e 170904 non sono recuperabili (R5) con l'utilizzo della linea 1 sopra citata, in quanto la maggior parte dei terreni non risulta certificabile secondo le norme tecniche di cui alla tab. 4 del D.M. n.127/2024; pertanto, diversamente dallo stato autorizzato, tali codici sono inseriti nella linea 1 (All.C2) relativa ai protocolli di gestione EoW di cui al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- nulla muta rispetto alle caratteristiche dell'impianto ed alla sua separazione nelle 3 configurazioni autorizzate;
- nulla muta riguardo i quantitativi trattabili e relativamente a quanto autorizzato per le operazioni R12, D9 e D14;
- le caratteristiche chimiche dei rifiuti ed il test di cessione per la cessazione della qualifica di rifiuto vengono adeguati, per tutti i protocolli di gestione EoW, a quanto previsto dal D.M. n.127/2024;

DATO ATTO che l'istante dichiara, attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'invarianza dello stato legittimato dell'attività autorizzata;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'Autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- dall'esame della documentazione presentata, si qualifica la variazione come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione della indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3 del D.Lgs.152/2006, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, nonché l'invarianza dell'importo della garanzia finanziaria ancora da prestarsi;
- con nota PG/2025/73155 del 17.04.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;
- con nota PG/2025/91093 del 16.05.2025 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni alla ditta, con conseguente interruzione dei termini del procedimento, al fine di acquisire la Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti per gli amministratori delegati in carica (Allegato 1 al modulo - Domanda art.208) e la comunicazione, rilasciata dal Ministero dell'Interno, di avvio del procedimento di aggiornamento dell'iscrizione nella White list della Prefettura di Rimini;
- l'interessato ha trasmesso la documentazione richiesta con Prot. n.0108747.E del 11.06.2025, data da cui hanno ricominciato a decorrere i termini del procedimento;

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/89517 del 14/05/2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale di ARPAE ha prodotto la Relazione Tecnica, comprensiva del parere reso ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, relativa all'istanza, per la parte afferente alla gestione rifiuti, con la quale si ritiene necessario aggiornare le prescrizioni contenute nel Provv. n. DET-AMB-2020-6431, così come riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. U.0006964 del 24/04/2025 (prot. ARPAE PG/2025/78210 di pari data), con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, qualora l'attività non sia soggetta al controllo del Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, il Titolare dell'attività è tenuto ad applicare quanto previsto nel Decreto Ministeriale 26 Luglio 2022 ed al rispetto del D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di cui ai DD.MM. 01,02 e 03 settembre 2021;
- la comunicazione di avvio dell'istruttoria della Prefettura di Rimini prot.14531 del 11.03.2025, ricevuta tramite prot. ARPAE n. 104787 del 11.06.2025, con la quale la Prefettura di Rimini ha comunicato di aver avviato l'istruttoria relativa alla permanenza dell'iscrizione di Petroltecnica SpA nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa

(White List) istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013;

CONSIDERATO che nella Relazione Tecnica emessa dal Servizio Territoriale di ARPAE si era proceduto esclusivamente all'esame della documentazione in merito all'adeguamento alle norme tecniche del DM 127/2024 mentre, a seguito degli approfondimenti condotti dal SAC con detto Servizio Territoriale, si è successivamente valutato che i codici EER 170504 e 170904 potessero cessare la qualifica di rifiuto ai sensi del 184-ter comma 3, D.Lgs.152/2006, così come richiesto dalla ditta, e pertanto si procede a modificare direttamente in sede di redazione del presente atto, d'accordo con il suddetto Servizio;

CONSIDERATO inoltre che:

- ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n.127/2024, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006 le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati all'Allegato 1 del medesimo D.M., ovvero i rifiuti ivi elencati e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'art.4 dello stesso;
- i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dal D.M. n.127/2024, si applicano unicamente alle tipologie in quest'ultimo previste/ ivi previste;
- i codici EER dei rifiuti richiesti dalla ditta per la produzione di "aggregato recuperato" sono ricompresi nell'elenco dei rifiuti ammissibili ai sensi del D.M. n.127/2024;
- il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art.184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2. e 3. dell'art.184-ter D.Lgs.152/2006, devono essere garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto:
 - ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n.127 del 28.06.2024 (*aggregato recuperato*);
 - ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1-Rev.1 a C13-Rev.1 al presente Provvedimento;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la stessa Autorizzazione mediante:

- la revisione degli allegati da C1 a C13 che individuano condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del 184-ter comma 3, D.Lgs.152/2006, al fine di eliminare tutti i riferimenti al D.M. 152/2022, in quanto abrogato con l'entrata in vigore del D.M. 127/2024;

- la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 esclusivamente dal trattamento dei rifiuti non pericolosi, costituiti da inerti, identificati con codici EER 010408, 010409, 010413, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 191209, attraverso la piena applicazione dei criteri introdotti dal D.M. n.127/2024 per la produzione di “*aggregato recuperato*”;
- la revisione dell'allegato C2, che individua condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del 184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, al fine di introdurre il recupero anche dei codici EER 170504 e 170904;
- l'introduzione di nuove prescrizioni in merito alle disposizioni generali;

RITENUTO inoltre che, in conformità a quanto disposto dai Decreti del Ministero dell'Ambiente che regolamentano la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs.152/2006, sia necessario stabilire che anche le dichiarazioni di conformità dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 debbano essere inviate all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

CONSIDERATO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di valutazione ambientale, poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

DATO ATTO che l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi, così come disposto al punto 2 della DET-AMB-2024-4713, rimane invariato anche a seguito delle modifiche richieste;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 21072 A-E), con scadenza al 12.10.2026, e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 21072 A-A), con scadenza al 12.10.2026, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai

Regolamenti REACH e CLP e che l'AUSL territorialmente competente, interpellata a norma di legge, non si è espressa in merito;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'Autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e delle note pervenute da parte dei VV.F. e del Servizio Territoriale di ARPAE, di poter disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di **AGGIORNARE** e **MODIFICARE**, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta PETROLTECNICA SPA - Coriano (RN), con Provvedimento n. DET-AMB-2024-4713 del 30.08.2024, relativa alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT008, finalizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9, D14) e recupero (R5, R12) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs.

n.152/2006;

2. che la garanzia finanziaria, da prestarsi ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, così come stabilito al punto 2 dispositivo della DET-AMB-2024-4713, dovrà riportare l'emissione del presente Provvedimento. Si applicano, ai sensi della Legge n. 1/2011, art. 3, c. 2-bis, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;
3. che la modifica, richiesta ed approvata, è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

| | ELABORATI | data acquisizione |
|---|---|-------------------|
| 1 | Relazione descrittiva protocollo di gestione end of waste ai sensi del comma 2 art.184-ter d.lgs.152/2006 | 25.03.2025 |
| 2 | Relazione descrittiva protocollo di gestione end of waste ai sensi del comma 3 art.184-ter d.lgs.152/2006 | 25.03.2025 |
| 3 | Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti | 25.03.2025 |

4. di modificare la tabella al punto 16 del Provv. n. DET-AMB-2024-4713 prevedendo l'eliminazione dei codici EER 170504 e 170904 dalla colonna 1a (R5), come sotto riportato:

16. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

- (1a) **Linea 1** triturazione e vagliatura **R5** con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184 - ter c.2 D.Lgs.152/2006 (D.M. 152/2022)
- (1b) **Linea 1** separazione delle frazioni indesiderate e deferrizzazione **R12 / D14**
- (2) **Linea 2** desorbitore termico **R12 / D9**
- (3) **Linea 3** desorbitore termico, triturazione e vagliatura **R12 / D9**
- (4) **Linea 1, 2, 3** come specificato agli All. da C1 a C13 - **R5** con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184 - ter c.3 D.Lgs.152/2006

| Codice CER | Definizione | Linee e Operazioni consentite (*) | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | (1a) R5 | (1b) R12 D14 | (2) R12 D9 | (3) R12 D9 | (4) R5 |
| 010102 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | | X | | | X |
| 010408 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | X | X | | | X |
| 010409 | scarti di sabbia e argilla | X | X | | | X |
| 010412 | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 | | X | | | X |
| 010413 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | X | X | | | X |
| 010504 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | | X | X | X | X |
| 010505* | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli | | | X | X | X |
| 010506* | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 010507 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | | X | X | X | X |
| 010508 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | | X | X | X | X |
| 020401 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole | | X | | | X |
| 050104* | fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione | | | | | X |
| 050105* | perdite di olio | | | | | X |
| 050106* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature | | | X | X | X |
| 050109* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 050110 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 | | | X | X | X |
| 050113 | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie | | | X | X | X |
| 050114 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | | | X | X | X |
| 050604 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | | | X | X | X |
| 060502* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 060503 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | | | X | X | X |
| 070111* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |

| Codice CER | Definizione | Linee e Operazioni consentite (*) | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | (1a) R5 | (1b) R12 D14 | (2) R12 D9 | (3) R12 D9 | (4) R5 |
| 070112 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | | | X | X | X |
| 070211* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 070212 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | | | X | X | X |
| 070311* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 070312 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | | | X | X | X |
| 070411* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 070412 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | | | X | X | X |
| 070511* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 070512 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | | | X | X | X |
| 070611* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 070612 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | | | X | X | X |
| 070711* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 070712 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | | | X | X | X |
| 100101 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | | X | | | X |
| 100104* | ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia | | | | | X |
| 100113* | ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile | | | | | X |
| 100114* | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 100115 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 | | X | | | X |
| 100116* | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze | | | | | X |

| Codice CER | Definizione | Linee e Operazioni consentite (*) | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | (1a) R5 | (1b) R12 D14 | (2) R12 D9 | (3) R12 D9 | (4) R5 |
| | pericolose | | | | | |
| 100117 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 | | X | | | X |
| 100124 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | | X | | | X |
| 100905* | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 100906 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | | X | | | X |
| 100907* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | | X | | | X |
| 101005* | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 101006 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 | | X | | | X |
| 101007* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 101008 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 | | X | | | X |
| 130502* | fanghi di prodotti di separazione olio/acqua | | | X | X | X |
| 170101 | cemento | X | X | | | X |
| 170102 | mattoni | X | X | | | X |
| 170103 | mattonelle e ceramiche | X | X | | | X |
| 170106* | miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 170107 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 | X | X | | | X |
| 170503* | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | | X | X | X | X |
| 170505* | materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 170506 | materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 | | X | X | X | X |
| 170507* | pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose | | | | | X |
| 170508 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 | X | X | | | X |
| 170903* | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) | | | | | X |

| Codice CER | Definizione | Linee e Operazioni consentite (*) | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | (1a) R5 | (1b) R12 D14 | (2) R12 D9 | (3) R12 D9 | (4) R5 |
| | contenenti sostanze pericolose | | | | | |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | | X | | | X |
| 190111* | ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 190112 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | | X | | | X |
| 190113* | ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 190114 | ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | | X | | | X |
| 190115* | polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 190116 | polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 | | X | | | X |
| 190119 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | | X | | | X |
| 190205* | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 190206 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | | | X | X | X |
| 190802 | rifiuti da dissabbiamento | | X | | | X |
| 190805 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | | | X | X | X |
| 190811* | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 190812 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | | | X | X | X |
| 190813* | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | | | X | X | X |
| 190814 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | | | X | X | X |
| 190902 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | | | X | X | X |
| 190903 | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | | | X | X | X |
| 191105* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 191106 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | | | X | X | X |
| 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) | X | X | | | X |

| Codice CER | Definizione | Linee e Operazioni consentite (*) | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | (1a) R5 | (1b) R12 D14 | (2) R12 D9 | (3) R12 D9 | (4) R5 |
| 191301* | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 191302 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 | | X | X | X | X |
| 191303* | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose | | | | | X |
| 191304 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 | | | X | X | X |
| 191305* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | | | X | X | X |
| 191306 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 | | | X | X | X |
| 200202 | terra e roccia | | X | | | X |
| 200303 | residui della pulizia stradale | | X | | | X |

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006

- di sostituire in toto i punti 18 e 19 dispositivi del Provv. n. DET-AMB-2024-4713 con i seguenti punti da 6 a 11:

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto dei punti successivi;
- che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5 esclusivamente dei rifiuti aventi codici EER 010408, 010409, 010413, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 191209, individuati nella colonna 1a (Linea 1 triturazione e vagliatura) della tabella di cui al punto 16 dispositivo del Provv. n. DET-AMB-2024-4713, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte le disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 28.06.2024;
- che il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 venga attestato

dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato all'art.5 dello stesso D.M.;

9. che deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso, ai sensi dell'art.6 del D.M. n.127/2024;
10. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
11. che ciascun lotto di *Aggregato recuperato* sia costituito da un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

12. di sostituire gli allegati di cui ai punti 25, 27 e 29 alla DET-AMB-2024-4713 con gli allegati al presente Provvedimento:
 - **Allegato C1-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 1 prodotti dal recupero rifiuti non pericolosi da processi termici;
 - **Allegato C2-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 1 prodotto da attività di recupero di rifiuti non pericolosi terrosi e minerali;
 - **Allegato C3-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 1 prodotti dal recupero di rifiuti non pericolosi da fonderie, bonifiche e processi termici;
 - **Allegato C4-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 prodotti da recupero di rifiuti non pericolosi fangosi;
 - **Allegato C5-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 rifiuti non pericolosi da bonifica;
 - **Allegato C6-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 da rifiuti pericolosi fangosi;
 - **Allegato C7-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 da rifiuti pericolosi terre e da processi termici;
 - **Allegato C8-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 rifiuti non pericolosi fangosi;
 - **Allegato C9-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 rifiuti non pericolosi terre e inerti;
 - **Allegato C10-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3

- rifiuti non pericolosi da processi termici;
- **Allegato C11-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 da rifiuti pericolosi fangosi;
 - **Allegato C12-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 da rifiuti pericolosi da processi termici;
 - **Allegato C13-Rev1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 da rifiuti pericolosi terre e inerti;
- 13.** di aggiungere, al punto 26 dispositivo della DET-AMB-2024-4713 e s.m., che la dichiarazione di conformità di ogni lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006, dovrà essere trasmessa anche ad ARPAE Rimini;
- 14.** di fare salvi tutti gli altri punti dispositivo di cui alla DET-AMB-2024-4713;

Altre disposizioni generali :

- 15.** di stabilire che nel punto 30 dispositivo DET-AMB-2024-4713 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
- k) la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;
 - n) qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
- 16.** di rammentare alla ditta, relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
- 17.** di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
- 18.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;

19. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
20. di dare atto che la presente Autorizzazione sarà soggetta a decadenza qualora non si perfezioni l'iscrizione alla White list a causa di emissione di comunicazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Rimini;
21. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
22. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
23. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

La Responsabile delegata
dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.